



LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL LAUREATO FREQUENTATORE

(approvate dal Senato Accademico nella seduta del 20 febbraio 2018)

Articolo 1 – Definizione della figura

L'Università di Parma offre a coloro che hanno conseguito, da non più di due anni, il diploma di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione la possibilità di frequentare le proprie strutture (Dipartimenti e Centri), compatibilmente con le attività di studio e di ricerca sviluppate all'interno delle medesime, per un periodo di formazione e/o ricerca finalizzato al miglioramento delle competenze professionali, nonché ad acquisire esperienze e migliorare la propria qualificazione professionale presso una struttura universitaria. L'avente titolo autorizzato dalla struttura ospitante è denominato laureato frequentatore.

Lo status di laureato frequentatore è equiparato a quello degli studenti ai soli fini dei diritti e dei doveri associati alla frequenza delle strutture universitarie, non comporta vincoli di subordinazione, né l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro e/o collaborazione. Inoltre, il laureato frequentatore non può sovrintendere e coordinare l'attività di altri, né può trovarsi ad operare in ruolo di preminenza rispetto a soggetti terzi, ivi compresi studenti e tirocinanti.

Articolo 2 – Attività e durata

I laureati frequentatori possono frequentare le strutture universitarie al fine di acquisire esperienze volte a migliorare la propria qualificazione professionale per un periodo massimo di 18 mesi. Il periodo di frequenza non è rinnovabile.

I laureati frequentatori non possono essere utilizzati, a qualsiasi titolo, per attività autonoma svolta all'interno delle strutture dell'Università e non possono svolgere, a livello istituzionale, attività didattica, né avere diritto a spazi dedicati; esclusivamente i laureati frequentatori appartenenti all'area medica (Medicina e Chirurgia) possono svolgere attività attinenti a quelle medico-assistenziali, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria o dell'Azienda Unità Sanità Locale di Parma.



Articolo 3 - Procedura

I laureati frequentatori che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 devono presentare richiesta di ammissione al direttore della struttura che intendono frequentare, accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità di un docente della struttura che si impegna a svolgere il ruolo di tutor. La richiesta dovrà essere corredata da curriculum vitae et studiorum, copia del certificato di laurea (o titolo superiore) per coloro che hanno conseguito il titolo in un'altra sede universitaria, fotocopia di un documento di riconoscimento valido e tipologia di attività che si intende svolgere.

Le richieste di ammissione di laureati frequentatori, sulle quali si pronuncia il direttore della struttura interessata con provvedimento formale, possono essere presentate e accolte dalle strutture durante tutto l'anno accademico.

Ai laureati frequentatori si estende l'assicurazione stipulata dall'Ateneo per responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni in cui dovessero incorrere all'interno della struttura frequentata, sia dell'Università di Parma che di altre strutture autorizzate. Il direttore della struttura ospitante è tenuto a comunicare annualmente alla U.O. Approvvigionamenti di Ateneo, per i conseguenti adempimenti, i dati anagrafici dei Laureati frequentatori, i nominativi dei tutor, gli estremi dei provvedimenti autorizzatori e i periodi di riferimento.

Articolo 4 - Frequenza di strutture non universitarie

Nel caso di frequenza presso strutture non universitarie, dovrà essere acquisita anche la preventiva autorizzazione dell'ente di riferimento. In particolare, i laureati frequentatori dell'area medica potranno accedere alle strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, previa autorizzazione della stessa. In tale ipotesi il ruolo di referente può essere svolto da personale sanitario non universitario della medesima Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Articolo 5 - Obblighi

I laureati frequentatori hanno l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative e operative in vigore presso le strutture frequentate, nonché le norme di sicurezza previste e il Codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università di Parma.



I laureati frequentatori, ove previsto dall'esito della valutazione dei rischi, sono sottoposti al protocollo sanitario di prevenzione predisposto dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell'Ateneo; coloro che chiedano di frequentare strutture sanitarie dovranno invece essere sottoposti al giudizio di idoneità da parte del medico competente dell'azienda sanitaria che si intende frequentare.

Ai fini della vigente normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, il laureato frequentatore è equiparato agli studenti iscritti all'Ateneo, è inoltre tenuto al rispetto delle norme sulla riservatezza e tutela dei dati personali e a non divulgare dati e notizie dei quali venga a conoscenza durante la frequenza. Il tutor, responsabile dell'attività del laureato frequentatore, dovrà inviare al Responsabile della struttura ospitante, entro 30 giorni dal termine della frequenza, una breve relazione attestante l'effettiva frequenza del laureato e l'attività svolta. Al tutor, anche in riferimento a quanto indicato nell'art. 5 del D.M. 363/1998, sono attribuiti compiti in materia di sicurezza e, in particolare, è tenuto a:

- verificare l'avvenuta formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011;
- fornire dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui opera il laureato frequentatore; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla specifica attività; iii) misure per la gestione delle emergenze;
- mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari;
- addestrare, formare ed informare relativamente al corretto utilizzo dei DPI e delle attrezzature di lavoro, anche con riferimento alle procedure operative di sicurezza da adottarsi in relazione alle specifiche attività;
- prevenire l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene o a rischi fisici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) da parte del laureato frequentatore; ove ciò non sia possibile, il tutor trasmette preliminare comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione (spp@unipr.it), indicando le sostanze eventualmente utilizzate e le sorgenti di rischio fisico eventualmente presenti, unitamente ad una sintetica descrizione delle attività. Il Servizio Prevenzione e Protezione, congiuntamente al medico competente ed al responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria, esamina la documentazione



preliminare trasmessa, effettua le valutazioni di competenza e comunica agli interessati l'esito e gli adempimenti eventualmente necessari.

Articolo 6 - Incompatibilità

Non è ammessa la frequenza contemporanea a più di una struttura universitaria.

La qualifica di laureato frequentatore non è cumulabile con lo status di studente risultante dall'iscrizione presso l'Università di Parma a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master Universitari, Corsi di Perfezionamento; inoltre, vi è incompatibilità tra la figura di laureato frequentatore e quella di tirocinante laureato che svolge il tirocinio obbligatorio in vista dell'Esame di Stato, titolare di borsa di studio assegnata dall'Ateneo, tirocinante laureato avviato al lavoro dall'Università sulla base di apposite convenzioni tra l'Università e le aziende e titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca.

Articolo 7 - Interruzioni e revoca della frequenza

Le interruzioni della frequenza devono essere comunicate dal laureato frequentatore al responsabile della struttura che, a sua volta, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio della struttura stessa e alla U.O. Approvvigionamenti. In qualsiasi momento la frequenza del laureato frequentatore può essere revocata, anche su istanza del tutor, con delibera motivata della struttura ospitante.

Il laureato frequentatore ha facoltà di rinunciare alla frequenza o sospenderla per gravi motivi. La rinuncia e la sospensione dovranno essere comunicate preventivamente al responsabile della struttura ospitante e al tutor.

L'attività svolta dal laureato frequentatore, in caso di richiesta, viene attestata dal responsabile della struttura, sentito il tutor.